

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PAOLIN, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO, TURRI, ZENNARO

Introduzione dell'articolo 48-*quater* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di definizione autonoma delle controversie tributarie su istanza del ricorrente

Presentata il 19 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oggi, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite — a domanda del soggetto che ha propositato l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione — con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Gli ultimi dati resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze (Relazione 2021 sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie) evidenziano una diminuzione delle liti tributarie pendenti, in

calo del 21,1 per cento rispetto all'anno precedente (272.677 controversie pendenti al 31 dicembre 2021). Tuttavia, il valore complessivo delle controversie pendenti ammonta a circa 37,5 miliardi di euro; il 61,1 per cento di esse (pari a 166.641 unità) è in giacenza da meno di 2 anni, il 32 per cento (pari a 87.208 unità) è in giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e il 6,9 per cento (pari a 18.828 unità) è in giacenza da più di 5 anni. Oltre a ciò, al 31 dicembre 2021 risultano ancora pendenti 147.889 ricorsi nelle commissioni tributarie provinciali (-27,8 per cento rispetto all'anno precedente), per un valore pari a 17,8 miliardi di euro, e 124.788 appelli in commissioni tributarie regionali (-11,2 per cento rispetto all'anno precedente), per un valore

di 19,8 miliardi di euro. Nei due gradi di giudizio il valore complessivo delle pendenze ammonta a 37,6 miliardi di euro.

Alla luce di tali premesse, la presente proposta di legge, inserendo un nuovo articolo nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vuole consentire una più rapida e ragionevole definizione delle controversie di natura tributaria, con l'introduzione di uno specifico istituto che consenta al contribuente di definire autonomamente la lite in essere, secondo condizioni diversamente modulate in ragione dell'andamento del contenzioso.

In particolare, le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, potranno essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 1). Contestualmente, si prevede, in caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente, che le medesime controversie possano essere definite con il pagamento del 50 per cento del valore della controversia, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al 30 per cento del minimo edittale, cumulo giuridico compreso, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; del 30 per cento del valore della controversia, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al 15 per cento del minimo edittale, cumulo giuridico compreso, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado; e, infine, del 10 per cento del valore della controversia, senza applicazione di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza sia nella pronuncia di primo grado sia nella pronuncia di secondo grado (comma 2). In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il ricorrente e l'altra parte, le controversie possono essere definite con il pagamento del sessanta per cento del valore della controversia relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale.

Sono dovuti i relativi interessi e le sanzioni si applicano secondo le percentuali indicate nel comma 2 in relazione al diverso grado di giudizio in cui pende la lite (comma 3). Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (comma 4). Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del minimo edittale, cumulo giuridico compreso, in caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi (comma 5). Restano escluse dalla definizione delle presenti controversie le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, EURATOM del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (comma 6). La definizione, quindi, si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti (commi 7-10). Infine, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della legge (comma 11).

Al fine di rendere sempre più efficace e trasparente la disciplina tributaria, nonché di offrire la piena applicazione dei principi di certezza del diritto e di correttezza nei rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria dello Stato, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo II del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*quater*. — (*Definizione autonoma delle controversie tributarie*) — 1. Le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. In caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del cinquanta per cento del valore della controversia, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al trenta per cento del minimo edittale, cumulo giuridico compreso, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del trenta per cento del valore della controversia, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al quindici per cento del minimo edittale, cumulo giuridico compreso, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

c) del dieci per cento del valore della controversia, senza applicazione di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza sia nella pronuncia di primo grado sia nella pronuncia secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il ricorrente e l'altra parte, le controversie possono essere definite con il pagamento del sessanta per cento del valore della controversia relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Sono dovuti i relativi interessi e le sanzioni si applicano secondo le percen-

tuali indicate nel comma 2 in relazione al diverso grado di giudizio in cui pende la lite.

4. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del minimo edittale, cumulo giuridico compreso, in caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato già definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dal presente articolo, le sanzioni possono essere definite versando l'importo previsto a tale titolo come disciplinato nel comma 2.

6. Sono escluse dalla definizione di cui al presente articolo le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, EURATOM del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Qualora quanto già versato in pendenza di giudizio ecceda quanto dovuto ai sensi del presente articolo, il ricorrente ha il diritto al rimborso delle somme eccedenti entro novanta giorni dal perfezionamento della definizione.

10. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 8.

11. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0193830